

Il presente memorandum contiene una sintesi delle principali disposizioni normative, pronunce ministeriali e giurisprudenziali in materia fiscale, pubblicate sui quotidiani e riviste specializzate nel mese di aprile 2024. Il carattere meramente informativo e non esaustivo delle notizie ivi contenute non consente di assumere, sulla base delle segnalazioni riportate nel presente fascicolo, decisioni di natura operativa, la cui adozione non può comunque prescindere da approfondimenti specifici.

Contents

Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività economiche dei comparti delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche. Periodo d'imposta 2023	3
Decreto Legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, recante «Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari» – Misure in materia di dichiarazioni fiscali	4
Crediti d'imposta per investimenti “Transizione 4.0” - articolo 6 del Decreto Legge 29 marzo 2024, n. 39	8
Individuazione delle modalità per l'acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2023 e della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d'imposta 2024 e 2025 e approvazione delle relative specifiche tecniche	9
Credito d'imposta ex articolo 5 del D.L. n. 91/2017 (Credito d'imposta ZES) – Credito d'imposta ex articolo 1, comma 98 e seguenti, della L. n. 208/2015 (Credito d'imposta Mezzogiorno) - cumulabilità – esclusione	10
Approvazione del modello per la comunicazione di cessazione dell'incarico di depositario di libri, registri, scritture e documenti di cui all'articolo 35, comma 3-bis, del D.P.R. n. 633/1972	11
Riscossione – Modello F24 - Istituzione del codice tributo per il versamento dell'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali (c.d. Flat tax incrementale) - Articolo 1, commi da 55 a 57, della L. n. 197/2022	11

Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023, cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal comma 11 dell'articolo 9-bis del D.L. n. 50/2017 12

Individuazione degli atti per i quali non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi dell'articolo 6-bis della Legge 27 luglio 2000, n. 212 15

Disposizioni in materia di imprese estere controllate (CFC). Definizione delle modalità applicative dell'opzione prevista ai sensi del comma 4-ter dell'articolo 167 TUIR, come modificato dall'articolo 3 del D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209 17



Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività economiche dei comparti delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche. Periodo d'imposta 2023

Con Decreto del 18 marzo 2024, pubblicato sulla G.U. n. 88 del 15 aprile 2024, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha disposto l'approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività economiche dei comparti delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali, nonché l'approvazione delle territorialità specifiche applicabili al periodo d'imposta 2023.

In particolare, con l'articolo 1, comma, 1 del Decreto in esame sono approvati, in base all'articolo 9-bis, comma 2, del D.L. n. 50/2017, gli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi alle attività economiche nel settore del commercio, delle manifatture, dei servizi e delle attività professionali, contestualmente elencati nell'esaminata disposizione normativa.

Il successivo articolo 2 definisce le modalità di applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale.

In particolare l'articolo 2, comma 4, precisa che in caso di esercizio di più attività d'impresa, ovvero di più attività professionali, per attività prevalente, con riferimento alla quale si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale, si intende l'insieme delle attività dalle quali deriva, nel corso del periodo d'imposta, il maggiore ammontare di ricavi o di compensi, determinato attraverso la somma dei ricavi o compensi afferenti tutte le attività previste dallo specifico indice, secondo quanto disposto dal presente Decreto.

Ai sensi del comma 12 dell'articolo 2 del Decreto in commento gli indici sintetici di affidabilità fiscale approvati si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2023.

Il successivo articolo 3, al comma 4, dispone che con Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate saranno individuate le tipologie di contribuenti che, ancorché esclusi dall'applicazione degli indici, sono comunque tenuti alla comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali previsti al comma 4 dell'articolo 9-bis del D.L. n. 50/2017.

L'articolo 4, comma 1, del Decreto in commento esprime, sulla base degli indici approvati, su una scala da 1 a 10, il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente, anche al fine di consentire a quest'ultimo, sulla base dei dati dichiarati entro i termini ordinariamente previsti, l'accesso al regime premiale previsto al comma 11 del predetto articolo 9-bis.

Il comma 8 dell'articolo 4 in commento stabilisce che i contribuenti interessati, per migliorare il proprio profilo di affidabilità nonché per accedere al suddetto regime, possono indicare nelle dichiarazioni fiscali ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi. Tali ulteriori componenti positivi rilevano anche ai fini dell'IRAP e determinano un corrispondente maggior volume di affari rilevante ai fini dell'IVA.

Ai sensi del successivo comma 9 la dichiarazione degli importi di cui al comma precedente non comporta l'applicazione di sanzioni e interessi a condizione che il versamento delle relative imposte sia effettuato entro il termine e con le modalità previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi, con facoltà di effettuare il pagamento rateale delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. n. 241/1997.

Il comma 10 dell'articolo 4 del Decreto in esame prevede che gli ulteriori componenti positivi di cui al precedente comma 8 non rilevano ai fini dell'individuazione degli altri dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale.

Decreto Legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, recante «Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari» – Misure in materia di dichiarazioni fiscali

Con Circolare n. 8/E dell'11 aprile 2024, l'Agenzia delle Entrate ha analizzato le novità introdotte dal D.Lgs. n. 1/2024 (cd. "Decreto Adempimenti Tributari") che recepisce alcuni principi direttivi della Legge delega di riforma fiscale (L. n. 111/2023), al fine di fornire agli Uffici le istruzioni operative che garantiscano uniformità di azione.

Nel Documento di prassi in commento, l'esame delle misure di razionalizzazione e semplificazione in materia di dichiarazioni fiscali è suddiviso in quattro distinti paragrafi, dedicati a:

1. semplificazioni a favore delle persone fisiche non titolari di partita IVA;
2. semplificazioni a favore anche dei titolari di partita IVA;
3. semplificazioni a favore dei sostituti d'imposta;
4. revisione dei termini di presentazione delle dichiarazioni.

Il paragrafo 2 della Circolare esaminata analizza l'articolo 15 del D.Lgs. n. 1/2024 che reca disposizioni volte a semplificare la modulistica prescritta per l'adempimento degli obblighi dichiarativi.

In particolare, ricorda l'Agenzia delle Entrate, l'anzidetta disposizione normativa prevede, in via generale, una progressiva eliminazione, dai modelli di dichiarazione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, delle informazioni:

- non rilevanti ai fini della liquidazione dell'imposta;

- acquisibili dall’Agenzia delle Entrate tramite sistemi di interoperabilità delle banche dati proprie e nella titolarità di altre amministrazioni.

Tale progressiva riduzione delle informazioni è attuata, a partire dai modelli relativi al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 per mezzo di Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

È altresì progressivamente eliminato, evidenzia l’Amministrazione finanziaria, l’obbligo generalizzato di indicare nella dichiarazione i crediti d’imposta per i quali la norma istitutiva riconosce, quale unica modalità di utilizzo, la compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997 (c.d. “compensazione orizzontale”).

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ricorda che l’articolo 15, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 1/2024 istituisce semplificazioni nella comunicazione obbligatoria prevista *ex lege* per specifiche categorie di soggetti, prevedendo che gli esercenti imprese o arti e professioni con ricavi e compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro che, per tutte le operazioni attive e passive effettuate nell’esercizio dell’attività, utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal denaro contante, a partire dai modelli dichiarativi relativi al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, non devono indicare gli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari nelle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di IVA, pur potendo continuare ad usufruire della riduzione a metà delle sanzioni di cui agli articoli 1, 5 e 6 del D.Lgs. n. 471/1997.

Il paragrafo 2.2 della Circolare esaminata, richiamando l’articolo 13 del D.Lgs. n. 1/2024, precisa che per i crediti di imposta per i quali permane l’obbligo di indicazione nelle dichiarazioni annuali, il mancato riporto nei modelli dichiarativi delle informazioni ad essi relative non comporta la decadenza dal beneficio, sempre che tali crediti d’imposta siano spettanti.

Tale ultima previsione, specifica ancora l’Agenzia delle Entrate, non si applica in relazione ai crediti d’imposta qualificati come aiuti di Stato o aiuti *de minimis*, di cui all’articolo 10 del Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115.

Il paragrafo 2.3 del Documento di prassi in commento analizza la novità introdotta dall’articolo 19 del D.Lgs. n. 1/2024 che interviene in materia di precompilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, al fine di ampliare il novero dei soggetti che possono fruire di tale servizio.

In particolare, la novella in commento, per effetto dell’introduzione del comma 1-*bis* all’articolo 1 del D.Lgs. n. 175/2014, stabilisce che l’Agenzia delle Entrate, a partire dal 2024, rende disponibile, in via sperimentale, con le modalità e i termini ivi previsti, la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell’anno precedente anche alle persone fisiche titolari di redditi differenti da quelli di lavoro dipendente e assimilati, e quindi anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo e d’impresa.

Nel paragrafo 3.1 della Circolare in esame sono illustrate le semplificazioni introdotte dall'articolo 3 del D.Lgs. n. 1/2024 a favore dei sostituti di imposta che corrispondono compensi ai contribuenti che applicano il "regime forfetario" di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della L. n. 190/2014, ovvero il "regime fiscale di vantaggio" previsto per dall'articolo 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98/2011.

Nello specifico, la novella legislativa prevede che, a decorrere dall'anno d'imposta 2024, i committenti dei predetti contribuenti siano esonerati dagli adempimenti in materia di certificazione unica di cui ai commi 6-ter, 6-quater e 6-quinquies dell'articolo 4 del D.P.R. n. 322/1998.

Il successivo paragrafo 3.2 analizza la novità introdotta dall'articolo 16 del D.Lgs. n. 1/2024 che consente, in via sperimentale e facoltativa, ai soggetti indicati nel titolo III del D.P.R. n. 600/1973, obbligati a operare ritenute alla fonte, che corrispondono compensi che costituiscono redditi di lavoro dipendente o autonomo, sotto qualsiasi forma, di comunicare, con modalità da individuare con apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate:

- l'importo delle ritenute e delle trattenute operate;
- gli eventuali importi a credito;
- altri elementi informativi, da individuare con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

La comunicazione all'Amministrazione finanziaria di dette informazioni è equiparata a tutti gli effetti all'esposizione dei medesimi dati nella dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui all'articolo 4, comma 1, del D.P.R. n. 322/1998, facendo così venir meno l'obbligo, in capo agli stessi sostituti d'imposta, di inserire successivamente i medesimi dati all'interno della citata dichiarazione annuale (c.d. "modello 770").

6

Al riguardo, l'Amministrazione finanziaria precisa, altresì, che:

- tale nuova modalità di comunicazione può trovare applicazione a decorrere dai versamenti delle ritenute e trattenute relative alle dichiarazioni dell'anno d'imposta 2025;
- possono avvalersi di tale strumento i sostituti d'imposta che, al 31 dicembre dell'anno precedente quello di applicazione, hanno un numero complessivo di dipendenti non superiore a cinque;
- qualora il sostituto si avvalga, mediante comportamento concludente, dell'utilizzo del sistema di cui trattasi, questo diventa obbligatorio per comunicare le informazioni su tutte le ritenute e trattenute, sopra citate, operate nell'anno stesso.

Il paragrafo 4 della Circolare in commento illustra le novità intervenute in materia di termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi.

Preliminarmente, l'Agenzia delle Entrate ricorda che:

- l'articolo 11 del D.Lgs. n. 1/2024 è intervenuto sui termini ordinari di presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi (modello "REDDITI"), di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), nonché della dichiarazione dei sostituti d'imposta;



- l'articolo 38 del D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, ha ulteriormente modificato i termini di presentazione delle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.

In forza del combinato disposto delle norme citate, sono mutati, pertanto, i termini di presentazione delle dichiarazioni relativi ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, da presentare nel 2024, e successivi.

Al riguardo l'Agenzia delle Entrate evidenzia che, considerato che le nuove scadenze entrano in vigore, per la generalità dei contribuenti, dal 2 maggio 2024, il legislatore, con il comma 2 dell'articolo 11 del D.Lgs. n. 1/2024, ha stabilito che i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, per i quali il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta precedente a quello in corso al 31 dicembre 2023 scade successivamente alla data del 2 maggio 2024, trasmettono la medesima entro i termini di presentazione previgenti.

L'Agenzia ha, inoltre, sottolineato che i termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi (modello "REDDITI") e IRAP:

- per il solo periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, sono posticipati rispetto ai termini disciplinati "a regime" dal D.Lgs. n. 1/2024:
 - ✓ al 15 ottobre 2024, per la trasmissione telematica da parte delle persone fisiche, delle società o associazioni di cui all'articolo 5 del TUIR e dei soggetti passivi IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare;
 - ✓ al quindicesimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, per la trasmissione telematica da parte dei soggetti passivi IRES con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare;
- esclusivamente per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, sono fissati, dal comma 273 dell'articolo 38 del D.Lgs. n. 13/2024:
 - ✓ tra il 15 aprile e il 30 giugno 2025, per le persone fisiche che presentano la dichiarazione tramite un ufficio di Poste italiane S.p.a.;
 - ✓ tra il 15 aprile e il 30 settembre 2025, per la trasmissione telematica da parte delle persone fisiche, delle società o associazioni di cui all'articolo 5 del TUIR e dei soggetti passivi IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare;
 - ✓ entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, per i soggetti passivi IRES con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare;
- a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 sono disciplinati "a regime" secondo quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, lettera a), del D.Lgs. n. 1/2024, venendo così ridefiniti:



- ✓ tra il 1° aprile e il 30 giugno dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, per le persone fisiche che presentano la dichiarazione tramite un ufficio di Poste italiane S.p.a.;
- ✓ tra il 1° aprile e il 30 settembre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, per la trasmissione telematica da parte delle persone fisiche, delle società o associazioni di cui all'articolo 5 del TUIR e dei soggetti passivi IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare;
- ✓ entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, per i soggetti passivi IRES con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare.

Per quanto riguarda i termini di presentazione, in via telematica, delle dichiarazioni (modello 770) dei sostituti d'imposta di cui all'articolo 4, comma 178, del DPR n. 322/1998, essi per effetto del combinato disposto di cui all'articolo 38, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 13/2024 e all'articolo 11, comma 3, lettera b), del D.Lgs. n. 1/2024, sono così ridefiniti:

- per l'anno d'imposta 2024, dal 15 aprile al 31 ottobre del 2025;
- a decorrere dall'anno d'imposta 2025, dal 1° aprile al 31 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento.

Le anzidette modifiche, conclude l'Amministrazione finanziaria, introducono, pertanto, anche per i sostituti d'imposta una decorrenza iniziale del termine di presentazione del modello 770, confermando la data di scadenza al 31 ottobre.

La Circolare riporta, infine, una tabella riepilogativa che illustra in maniera esaustiva i nuovi termini di presentazione delle anzidette dichiarazioni.

Crediti d'imposta per investimenti "Transizione 4.0" - articolo 6 del Decreto Legge 29 marzo 2024, n. 39

Con Risoluzione n. 19/E del 12 aprile 2024, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta in merito al contenuto di cui all'articolo 6 del D.L. n. 39/2024.

In particolare, la citata norma ha disposto che ai fini della fruizione dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, commi da 1057-*bis* a 1058-*ter*, della L. n. 178/2020, e dei crediti d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica di cui all'articolo 1, commi 200, 201 e 202, della L. n. 160/2019, ivi incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica di cui ai commi 203, quarto periodo, 203-*quinquies* e 203-*sexies* del medesimo articolo 1 della L. n. 160/2019, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica:

- l'ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 39/2024;

- la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione.

L'anzidetta comunicazione:

- è aggiornata al completamento degli investimenti di cui al primo periodo;
- è effettuata anche per gli investimenti di cui al primo periodo realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del D.L. n. 39/2024;
- è effettuata sulla base del modello adottato con Decreto Direttoriale 6 ottobre 2021 del Ministero dello sviluppo economico che sarà modificato, per le finalità di cui al citato articolo 6 del D.L. n. 39/2024, da apposito Decreto Direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy.

Inoltre, il comma 3 del citato articolo 6 del D.L. n. 39/2024 ha stabilito che per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, commi da 1057-*bis* a 1058-*ter*, della L. n. 178/2020, relativi all'anno 2023, la compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti è subordinata alla comunicazione effettuata secondo le modalità di cui al summenzionato decreto direttoriale.

Tanto premesso, l'Agenzia delle Entrate, dopo aver indicato i codici tributo istituiti in precedenza con le risoluzioni n. 3/E del 13 gennaio 2021 e n. 13/E del 1° marzo 2021, utilizzabili ai fini della compensazione dei crediti di imposta in argomento, ha chiarito che nelle more dell'adozione del previsto decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy, è sospeso l'utilizzo in compensazione mediante modello F24 dei crediti di imposta in argomento nei seguenti casi:

- per i codici tributo 6936 e 6937, quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come “*anno di riferimento*” 2023 o 2024;
- per i codici tributo 6938, 6939 e 6940, quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come “*anno di riferimento*” 2024.

Individuazione delle modalità per l'acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2023 e della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d'imposta 2024 e 2025 e approvazione delle relative specifiche tecniche

Con Provvedimento del 12 aprile 2024, n. prot. 192000/2024, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate il 12 aprile 2024, l'Agenzia delle Entrate ha individuato le modalità per l'acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2023 e della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d'imposta 2024 e 2025 e approvazione delle relative specifiche tecniche.

In particolare, il punto 2 del Provvedimento esaminato definisce la modalità di richiesta e acquisizione massiva degli ulteriori dati necessari ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità

fiscale per il periodo di imposta 2023 e della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d'imposta 2024 e 2025, da parte dei soggetti incaricati della trasmissione telematica.

Credito d'imposta ex articolo 5 del D.L. n. 91/2017 (Credito d'imposta ZES) – Credito d'imposta ex articolo 1, comma 98 e seguenti, della L. n. 208/2015 (Credito d'imposta Mezzogiorno) - cumulabilità – esclusione

Con la risposta ad interpello n. 94/2024 del 17 aprile 2024 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in materia di cumulabilità del credito d'imposta ex articolo 5 del D.L. n. 91/2017 (credito d'imposta ZES) con il credito d'imposta ex articolo 1, comma 98 e seguenti, della L. n. 208/2015 (credito d'imposta Mezzogiorno).

In particolare, la Società istante chiede se per gli investimenti effettuati nel corso del 2023 (per i quali la stessa Società ha già usufruito del credito d'imposta Mezzogiorno) possa beneficiare anche del credito d'imposta ZES e, in caso affermativo, le condizioni di tale cumulo.

L'Agenzia delle Entrate, dopo aver ricordato la disciplina normativa di riferimento relativa ad entrambe le agevolazioni, ha precisato che per la disciplina del credito d'imposta ZES il legislatore ha previsto un mero rinvio al credito d'imposta Mezzogiorno prevedendo espressamente che in relazione agli investimenti effettuati nelle ZES, il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, L. n. 208/2015 è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2023.

10

Pertanto, sulla base del tenore letterale delle disposizioni relative al credito d'imposta ZES e di quelle concernenti il credito d'imposta Mezzogiorno, emerge che il primo non può essere considerato un'agevolazione "ulteriore" rispetto al credito d'imposta Mezzogiorno che a quest'ultimo si "aggiunge", per i medesimi investimenti.

Infatti, per gli investimenti effettuati nelle ZES, il relativo credito d'imposta costituisce, sotto diversi profili, un potenziamento ed ampliamento del credito d'imposta Mezzogiorno, mantenendo, in quanto compatibile, la medesima disciplina di riferimento di quest'ultimo.

Le due misure di favore, quindi, conclude l'Amministrazione finanziaria, non possono cumularsi poiché non costituiscono due distinte agevolazioni fiscali, ma piuttosto rappresentano un'unica agevolazione, diversamente modulata in relazione agli ambiti territoriali in cui gli investimenti presi in considerazione delle relative disposizioni sono effettuati.



Approvazione del modello per la comunicazione di cessazione dell'incarico di depositario di libri, registri, scritture e documenti di cui all'articolo 35, comma 3-bis, del D.P.R. n. 633/1972

Con Provvedimento del 17 aprile 2024, n. prot. 198619/2024, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate il 17 aprile 2024, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello, con relative istruzioni, per la comunicazione di cessazione dell'incarico di depositario di libri, registri, scritture e documenti di cui all'articolo 35, comma 3-bis, del D.P.R. n. 633/1972.

Il punto 2.1 del Provvedimento esaminato stabilisce che la comunicazione è predisposta e trasmessa esclusivamente mediante la procedura web resa disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Ai sensi del successivo punto 2.2, la comunicazione:

- è trasmessa dal depositario dei libri, dei registri, delle scritture e dei documenti di cui all'articolo 35, comma 2, lett. d), del D.P.R. n. 633/1972 a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di cessazione del relativo incarico, qualora il cliente depositante non abbia già provveduto alla variazione;
- può essere effettuata esclusivamente dopo aver informato il cliente depositante, tramite posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che il depositario effettuerà la comunicazione all'Agenzia delle Entrate.

11

Il punto 2.3 prevede che, in fase di compilazione della comunicazione, l'Agenzia delle Entrate effettua controlli formali sulla correttezza e congruenza delle informazioni ivi contenute e, in caso di esito positivo, rilascia una attestazione di avvenuta cessazione dell'incarico di depositario.

A decorrere dalla data di rilascio dell'attestazione di cui al punto precedente, il luogo di conservazione dei libri, dei registri, delle scritture e dei documenti sopra indicati si presume coincidere con il domicilio fiscale del cliente depositante.

Il successivo punto 2.6 del Provvedimento in esame precisa che, con apposito avviso, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate, verrà resa nota la data di disponibilità della procedura web di cui al punto 2.1: dalla predetta data potranno essere trasmesse anche le comunicazioni riferite alle cessazioni di incarico avvenute dal 13 gennaio 2024.

Riscossione – Modello F24 - Istituzione del codice tributo per il versamento dell'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali (c.d. *Flat tax* incrementale) - Articolo 1, commi da 55 a 57, della L. n. 197/2022

Con Risoluzione n. 21/E del 18 aprile 2024, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per il versamento dell'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali

regionali e comunali (c.d. *Flat tax* incrementale), prevista dall'articolo 1, commi da 55 a 57, della L. n. 197/2022.

Preliminarmente, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che l'articolo 1, commi da 55 a 57, della L. n. 197/2022, prevede, alle condizioni ivi indicate, per il solo anno 2023, che i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, diversi da quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della L. n. 190/2014, possono applicare, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito stabilite dall'articolo 11 del TUIR, un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali.

Tanto premesso, al fine di consentire ai soggetti interessati il versamento, mediante modello F24, della citata imposta sostitutiva, è istituito il seguente codice tributo:

- “1731” denominato “**Imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali – Flat tax incrementale - Articolo 1, commi da 55 a 57, della legge 29 dicembre 2022, n. 197**”.

In sede di compilazione del modello F24, tale codice tributo è esposto nella sezione “*Erario*”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “*importi a debito versati*”, con l'indicazione nel campo “*Anno di riferimento*” dell'anno d'imposta per cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA”.

Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023, cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal comma 11 dell'articolo 9-bis del D.L. n. 50/2017

Con Provvedimento del 22 aprile 2024, n. prot. 205127/2024, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate il 23 aprile 2024, l'Agenzia delle Entrate ha individuato i livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023, cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal comma 11 dell'articolo 9-bis del D.L. n. 50/2017.

Il punto 2.1 del Provvedimento esaminato riconosce l'esonero dall'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale ai contribuenti che, per il periodo d'imposta 2023, presentano un livello di affidabilità almeno pari a 9, per la compensazione dei crediti di importo non superiore a:

- a) 70.000 euro annui relativi all'imposta sul valore aggiunto, maturati nell'annualità 2024;
- b) 50.000 euro annui relativi alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive, maturati nel periodo d'imposta 2023.

Ai sensi del successivo punto 2.2, ai medesimi contribuenti di cui al punto precedente è riconosciuto l'esonero dall'apposizione del visto di conformità sulla richiesta di compensazione del credito IVA infrannuale, maturato nei primi tre trimestri dell'anno di imposta 2025, per crediti di importo non superiore a 70.000 euro annui.

I benefici di cui ai punti 2.1 e 2.2 sono riconosciuti anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell'applicazione degli ISA per i periodi d'imposta 2022 e 2023.

Il punto 2.4 del Provvedimento in esame riconosce ai contribuenti che, per il periodo d'imposta 2023, presentano un livello di affidabilità inferiore a 9 ma almeno pari a 8, l'esonero dall'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione dei crediti di importo non superiore a:

- a) 50.000 euro annui relativi all'imposta sul valore aggiunto, maturati nell'annualità 2024;
- b) 20.000 euro annui relativi alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive, maturati nel periodo d'imposta 2023.

Ai sensi del successivo punto 2.5, ai medesimi contribuenti di cui al punto 2.4 è riconosciuto l'esonero dall'apposizione del visto di conformità sulla richiesta di compensazione del credito IVA infrannuale, maturato nei primi tre trimestri dell'anno di imposta 2025, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui.

I benefici di cui ai punti 2.4 e 2.5 sono riconosciuti anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell'applicazione degli ISA per i periodi d'imposta 2022 e 2023.

Il punto 2.7 del Provvedimento in commento prevede che le soglie di esonero di cui ai punti 2.1, lettera a), 2.2, e di cui ai punti 2.4, lettera a) e 2.5, come previsto dalla lettera a) del comma 11 dell'articolo 9-bis del D.L. n. 50/2017, sono cumulative, riferendosi alle richieste di compensazione effettuate nel 2025.

Il punto 3.1 del Documento di prassi in commento riconosce ai contribuenti che, per il periodo di imposta 2023, presentano un livello di affidabilità almeno pari a 9, l'esonero dall'apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA maturato per l'anno di imposta 2024 per crediti di importo non superiore a 70.000 euro annui.

Ai sensi del successivo punto 3.2 ai medesimi contribuenti di cui al punto precedente è riconosciuto l'esonero dall'apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell'anno di imposta 2025, per crediti di importo non superiore a 70.000 euro annui.

I benefici di cui ai punti 3.1 e 3.2 sono riconosciuti anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell'applicazione degli ISA per i periodi d'imposta 2022 e 2023.

Il successivo punto 3.4 riconosce ai contribuenti che, per il periodo d'imposta 2023, presentano un livello di affidabilità inferiore a 9 ma almeno pari a 8, l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA, maturato per l'anno di imposta 2024, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui.

Ai medesimi contribuenti di cui al punto 3.4 è riconosciuto l'esonero dall'apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell'anno di imposta 2025, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui.

Ai sensi del successivo punto 3.6, i benefici di cui ai punti 3.4 e 3.5 sono riconosciuti anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell'applicazione degli ISA per i periodi d'imposta 2022 e 2023.

Il punto 4.1 del Provvedimento in esame prevede che l'esclusione dall'applicazione della disciplina delle società non operative di cui all'articolo 30 della L. n. 724/1994 è riconosciuta per il periodo d'imposta 2023:

- ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 9 per il periodo di imposta 2023;
- ai contribuenti con un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell'applicazione degli ISA per i periodi d'imposta 2022 e 2023.

14

Ai sensi del successivo punto 4.2, l'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'articolo 39, comma 1, lettera d), secondo periodo, del D.P.R. n. 600/1973, e all'articolo 54, comma 2, secondo periodo, del D.P.R. n. 633/1972, è riconosciuta per il periodo d'imposta 2023:

- ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8,5 per il periodo di imposta 2023;
- ai contribuenti con un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell'applicazione degli ISA per i periodi d'imposta 2022 e 2023.

Il punto 4.3 del Provvedimento in commento prevede che i termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'articolo 43, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973 e dall'articolo 57, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, sono ridotti di un anno, con riferimento al periodo d'imposta 2023, nei confronti dei contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8 per il medesimo periodo di imposta.

Il successivo punto 4.4 riconosce l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'articolo 38 del D.P.R. n. 600/1973, con riferimento al periodo d'imposta 2023, ai



contribuenti ai quali è attribuito un livello di affidabilità almeno pari a 9 per il medesimo periodo di imposta, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

Il beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell'applicazione degli ISA per i periodi d'imposta 2022 e 2023.

Infine, il punto 5 del Provvedimento esaminato prevede che i contribuenti che conseguono, nel medesimo periodo di imposta, sia reddito di impresa sia reddito di lavoro autonomo, accedono ai benefici premiali di cui ai precedenti punti se:

- applicano, per entrambe le categorie reddituali, i relativi ISA, laddove previsti;
- il punteggio attribuito a seguito dell'applicazione di ognuno di tali ISA, anche sulla base di più periodi d'imposta, è pari o superiore a quello minimo individuato per l'accesso al beneficio stesso.

Individuazione degli atti per i quali non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi dell'articolo 6-bis della Legge 27 luglio 2000, n. 212

Con Decreto del 24 aprile 2024, pubblicato sulla G.U. n. 100 del 30 aprile 2024, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha individuato gli atti per i quali non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi dell'articolo 6-bis della Legge n. 212/2000.

Con l'articolo 1, il Decreto in esame individua in fase di prima applicazione dell'articolo 6-bis della L. n. 212/2000, gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, autonomamente impugnabili ai sensi dell'articolo 19 del D.Lgs. n. 546/1992, che non sono preceduti dal contraddittorio informato ed effettivo.

L'articolo 2 del Decreto in commento considera automatizzato e sostanzialmente automatizzato ogni atto emesso dall'amministrazione finanziaria riguardante esclusivamente violazioni rilevate dall'incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità della stessa amministrazione, pertanto esclude dall'obbligo di contraddittorio, di cui all'articolo 6-bis della L. n. 212/2000, i seguenti atti:

- i ruoli e le cartelle di pagamento, gli atti di cui agli articoli 50, comma 2, 77 e 86 del D.P.R. n. 602/1973, ogni altro atto emesso dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione ai fini del recupero delle somme ad essa affidate;
- gli accertamenti parziali di cui agli articoli 41-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972 e gli atti di recupero di cui all'articolo 38-bis del D.P.R. n. 600/1973, predisposti esclusivamente sulla base dell'incrocio di dati;
- gli atti di intimazione autonomi di cui all'articolo 29 del D.L. n. 78/2010, nonché gli atti di intimazione emessi per decadenza dalla rateazione;

- gli atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei seguenti tributi e irrogazione delle relative sanzioni:
 - ✓ tasse automobilistiche erariali;
 - ✓ addizionale erariale della tassa automobilistica;
 - ✓ tasse sulle concessioni governative per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione;
 - ✓ imposta parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro dai veicoli;
- gli accertamenti catastali per l'iscrizione e la cancellazione delle annotazioni di riserva alle intestazioni catastali;
- gli avvisi di liquidazione per decadenza delle agevolazioni fiscali, ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali;
- gli avvisi di liquidazione per recupero delle imposte di registro, ipotecarie e catastali a seguito di rettifica;
- gli avvisi di pagamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'accisa o dell'imposta di consumo dovuta sulla base delle dichiarazioni, dei dati relativi alle contabilità nonché dei documenti di accompagnamento della circolazione presentati dai soggetti obbligati;
- gli avvisi di pagamento per indebita compensazione di crediti di accisa ovvero per omesso, insufficiente o tardivo versamento di somme e di diritti dovuti alle prescritte scadenze ai sensi del D.Lgs. n. 504/1995.

L'articolo 3 del Decreto esaminato individua gli atti di pronta liquidazione in ogni atto emesso dall'Amministrazione finanziaria a seguito di controlli effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai dati in possesso della stessa amministrazione e conseguentemente esclude dall'obbligo di contraddittorio di cui al citato articolo 6-bis:

- le comunicazioni degli esiti del controllo di cui all'articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, anche relativamente alla liquidazione dell'imposta dovuta sui redditi soggetti a tassazione separata;
- le comunicazioni degli esiti dei controlli di cui agli articoli 54-bis, 54-ter e 54-quater del D.P.R. n. 633/1972;
- gli avvisi di liquidazione dell'imposta, nonché di irrogazione delle sanzioni, per i casi di omesso, insufficiente o tardivo versamento, omessa o tardiva registrazione degli atti e tardiva presentazione delle relative dichiarazioni, dei seguenti tributi:
 - ✓ imposta di registro di cui al D.P.R. n. 131/1986;
 - ✓ imposte ipotecaria e catastale e tasse ipotecarie di cui al D.Lgs. n. 347/1990;
 - ✓ imposta sulle successioni e donazioni di cui al D.Lgs. n. 346/1990;
 - ✓ imposta sui premi delle assicurazioni di cui alla L. 29 ottobre 1961, n. 1216/1961;

- ✓ imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui all'articolo 20, comma 5, del D.P.R. n. 601/1973;
- ✓ imposta di bollo di cui al D.P.R. n. 642/1972;
- ✓ tributi speciali di cui alla tabella A, allegata al D.L. n. 533/1954;
- gli inviti al pagamento del contributo unificato e irrogazione delle sanzioni per i casi di omesso, insufficiente o tardivo versamento.

L'articolo 4 del Decreto in esame considera di controllo formale della dichiarazione ogni atto emesso dall'amministrazione finanziaria a seguito di un riscontro formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti o dai sostituti d'imposta con i documenti che attestano la correttezza dei dati dichiarati; conseguentemente, sono esclusi dall'obbligo di contraddittorio, di cui all'articolo 6-*bis* della L. n. 212/2000, le comunicazioni degli esiti del controllo formale di cui all'articolo 36-*ter* del D.P.R. n. 600/1973.

Disposizioni in materia di imprese estere controllate (CFC). Definizione delle modalità applicative dell'opzione prevista ai sensi del comma 4-*ter* dell'articolo 167 TUIR, come modificato dall'articolo 3 del D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209

Con Provvedimento del 30 aprile 2024, n. prot. 213637/2024, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate il 30 aprile 2024, l'Agenzia delle Entrate ha dettato disposizioni in materia di imprese estere controllate (CFC), definendo le modalità applicative dell'opzione prevista ai sensi del comma 4-*ter* dell'articolo 167 TUIR, come modificato dall'articolo 3 del D.Lgs. n. 209/2023.

17

Il punto 1 del Provvedimento in esame fornisce alcune definizioni utili all'applicazione delle disposizioni ivi previste, ovvero precisa cosa si intende per "disciplina CFC", per "soggetto controllante", per "controllata", per "opzione", per "imposta sostitutiva".

Il punto 2 individua l'ambito di applicazione del regime opzionale, definendo le caratteristiche e i requisiti soggettivi e oggettivi delle controllate estere che devono soddisfare congiuntamente le seguenti condizioni:

- realizzare oltre un terzo dei proventi classificabili "*passive income*", secondo le categorie previste dalla lettera b), comma 4 dell'articolo 167 del TUIR;
- redigere bilanci di esercizio oggetto di revisione e certificazione da parte di operatori professionali a ciò autorizzati nello Stato estero in cui sono localizzate.

Il punto 3 del Provvedimento in commento definisce le modalità di esercizio e revoca dell'opzione di cui al comma 4-*ter* dell'articolo 167 del TUIR, chiarendone la decorrenza, la durata e gli obblighi di comunicazione dell'opzione in dichiarazione.

Il punto 4 evidenzia le circostanze che determinano il venir meno dell'efficacia dell'opzione, salvo la possibilità di revoca espressa da parte del socio residente alla scadenza del triennio.

Il punto 5 indica i criteri di determinazione dell'utile contabile netto, che costituisce la base imponibile cui applicare l'imposta sostitutiva del 15 per cento, nonché le regole di liquidazione e versamento dell'imposta sostitutiva nei casi di partecipazioni indirette e/o di più soggetti controllanti residenti.

Il punto 6 definisce il trattamento fiscale da riservare agli utili delle controllate estere che hanno già scontato l'imposta sostitutiva in capo al socio controllante residente, al momento della percezione da parte di quest'ultimo.

Il punto 7 specifica gli effetti dell'opzione sul monitoraggio dei valori fiscalmente riconosciuti degli elementi patrimoniali, dei redditi e delle perdite delle controllate estere.

